



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Segreteria generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi presso gli uffici regionali

**LA SEGRETARIA GENERALE**

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 27 di data 7 dicembre 2022, dal quale risulta che la Segreteria generale svolge i compiti di datore di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, salvo diversa specifica disposizione, coordinando tutte le attività connesse;

Visto l'atto di gestione del personale della Segreteria generale rep. n. 7 di data 15 gennaio 2025, con il quale è stato preso atto della cessazione dal servizio dell'ing. Sirio Benigni, responsabile del Servizio prevenzione e protezione, a decorrere dal 1. marzo 2025;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e succ.mod.;

Preso atto in particolare che:

- l'art. 18 impone al datore di lavoro e al dirigente di rispettare una serie di obblighi finalizzati a garantire la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- l'art. 16 prevede che tali obblighi possono anche essere delegati dal datore di lavoro a persone interne o esterne all'azienda ma il datore di lavoro deve comunque vigilare sull'esatta esecuzione delle attività svolte dal delegato;
- in base all'art. 17 non possono essere delegati: la valutazione dei rischi aziendali e la conseguente elaborazione del DVR nonché la designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione); l'eventuale delega in uno di questi casi è considerata nulla, quindi priva di effetti giuridici, con la conseguenza che il lavoratore dipendente non risponde penalmente dell'inadempimento degli obblighi trasferiti;
- l'art. 31 stabilisce le modalità di organizzazione del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro;
- l'art. 32 individua le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni;
- Accertato che il geom. Bartolomeo Tricarico:
  - è stato assegnato al Servizio di prevenzione e protezione della Regione dal 16 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2016 nonché individuato quale componente del servizio medesimo con funzioni di addetto dal 13 settembre 2007 al 31 dicembre 2016;
  - è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ.mod. per la designazione a responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per gli uffici regionali e che lo stesso è specificatamente formato in materia, come risulta dalla documentazione presente nel proprio fascicolo personale;
  - è iscritto nell'elenco degli "Esperti della Sicurezza" della Provincia di Bolzano;

Visto il contratto collettivo 1 dicembre 2008 e succ.mod. ed in particolare l'art. 78 che detta disposizioni in materia di indennità di coordinamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 di data 27 gennaio 2021, avente ad oggetto "Art. 78 del C.C.R.L. 1.12.2008 e ss.mm. – Indennità di coordinamento, individuazione di ulteriori funzioni per gli uffici centrali e aggiornamento indennità", con la quale è stato rideterminato

l'importo dell'indennità di coordinamento per la funzione di Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, individuata con precedenti provvedimenti presso la Segreteria generale;

Ritenuto, quindi, di individuare, con decorrenza 1.maggio 2025 il geom Bartolomeo Tricarico, profilo professionale di assistente tecnico, posizione economico professionale B4S, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con attribuzione dell'indennità di coordinamento per la relativa funzione nella misura mensile lorda prevista dalla deliberazione della Giunta regionale sopra citata, da rapportarsi all'orario di lavoro effettuato nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale;

Richiamate, inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 91 di data 26 maggio 2021 "Determinazioni delle competenze da riservare alla Giunta ed alle Dirigenti ed ai Dirigenti";
- n. 2 di data 17 gennaio 2022 "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";
- Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 di data 30 dicembre 2024, "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 255 di data 30 dicembre 2024, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli di spesa del personale dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e accertato che la stessa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e s.m.;

dispone

- di designare il geom. Bartolomeo Tricarico, posizione economica B4S, profilo di assistente tecnico, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi presso gli uffici regionali con decorrenza 1. maggio 2025, tenuto conto dell'esperienza professionale, della formazione acquisita e delle idoneità coerenti con i compiti cui la funzione di coordinamento si sostanzia;
- di attribuire allo stesso con effetto dal 1. maggio 2025, l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 78 del contratto collettivo in vigore nella misura mensile stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7 di data 27 gennaio 2021, da rapportarsi all'orario di lavoro effettuato nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale;
- di trasferire il geom. Bartolomeo Tricarico dalla Ripartizione IV – Risorse strumentali, Ufficio Patrimonio alla Segreteria Generale a decorrere dal 1. maggio 2025;
- di dare atto che, per effetto del disposto di cui al comma 4 dell'art. 78 del richiamato contratto collettivo 1. dicembre 2008 e *succ.mod.*, l'indennità di coordinamento è sospesa decorsi 30 giorni lavorativi di assenza, con esclusione delle ferie, degli infortuni sul lavoro e del congedo di maternità e di paternità e può essere revocata prima della scadenza a seguito di:
  - inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
  - accertamenti di risultati negativi;
  - intervenuti mutamenti organizzativi;
  - assenze protratte per un periodo continuativo superiore a tre mesi, esclusi gli infortuni e il congedo di maternità e paternità.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi già impegnati sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n.3.

Le controversie concernenti il presente provvedimento sono devolute al Giudice del Lavoro. Il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia Autonoma competente per territorio è facoltativo, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet della Regione, ai sensi dell'art. 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e succ.mod.

LA SEGRETARIA GENERALE  
- dott.ssa Gabriele Morandell -  
*firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).